

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 11 - numero 2196 di giovedì 25 giugno 2009**

# **Decreto 81: concluso l'iter parlamentare di esame del decreto correttivo**

*Le Commissioni della Camera e del Senato hanno concluso l'esame del provvedimento correttivo del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 81/08 formulando varie osservazioni. Ora il testo torna al governo per l'approvazione.*

google\_ad\_client

Si sono conclusi ieri i lavori delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato in merito allo schema di decreto legislativo che apporta disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutte le principali Commissioni si sono espresse in modo favorevole al provvedimento ma con numerose osservazioni, in particolare sugli articoli 2bis e 10bis che apporterebbero, se approvati, drastici cambiamenti all'impostazione del decreto 81 e al codice penale.

L'articolo 2-bis, introdurrebbe la "presunzione di conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro" nel caso siano rispettate le indicazioni di norme tecniche, buone prassi e modelli organizzativi", norma criticata per la mancanza di sufficienti garanzie sull'effettiva applicazione.

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

.

Ma gli appunti maggiori delle relazioni delle Commissioni si sono concentrati sull'articolo 10bis (la cosiddetta norma salva-manager in riferimento al processo per l'incendio alla ThyssenKrupp), che esonererebbe da responsabilità i soggetti (datore di lavoro e dirigenti) che rivestono posizioni apicali nell'impresa: non sarebbero più obbligati ad impedire eventi lesivi o mortali nei luoghi di lavoro quando a concausare gli eventi siano condotte colpose di altri soggetti.

"L'art. 10 bis dello schema di decreto, - come sottolineato nell'appello di 70 professori di diritto penale - che introdurrebbe nel d. lgs. 81/08 un nuovo art. 15 bis, apporta infatti una profonda deroga alla disciplina generale della responsabilità omissiva, disciplinata dall'art. 40 comma 2 del codice penale, stabilendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro i vertici dell'impresa non sono più responsabili, quando l'evento morte o lesioni personali "sia imputabile" al fatto colposo del preposto, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del lavoratore."

Ora, dopo le osservazioni delle Commissioni parlamentari e la bocciatura della Conferenza delle Regioni, lo schema di decreto correttivo tornerà in Consiglio dei Ministri dove sarà rivisto valutando i pareri espressi, che rimangono però non vincolanti per il Governo. Termine ultimo entro il quale approvare il decreto correttivo è il 16 agosto 2009.

Pietro de' Castiglioni

Il resoconto dei lavori delle Commissioni al Senato.

Il resoconto dei lavori delle Commissioni alla Camera.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)